



# COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

## PROVINCIA DI VERONA

Piazza Carlo Alberto, 1 – Cap. 37066

Codice Fiscale 00259810232

Tel. 045-8971311 - Fax 045-8971300 - PEC: [sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net](mailto:sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net)

### Ordinanza n. 38 del 10/07/2020

**OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ MERCATALE DEL VENERDÌ MATTINA NEL CAPOLUOGO DI SOMMACAMPAGNA, DEL SABATO MATTINA NELLA FRAZIONE DI CASELLE E DEL MERCATO DELLA TERRA SLOW FOOD DI SOMMACAMPAGNA, LA PRIMA DOMENICA DI OGNI MESE, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI EMANATE A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE, DA VENERDÌ 17/07/2020, FINO A CESSATA EMERGENZA COVID-19.**

#### IL SINDACO

Visti:

- le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza da COVID-19";
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19";
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19";

Visto i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10, 26 aprile, del 17 maggio e 11 giugno 2020;

Rilevato che il Decreto legge 16.05.2020, n. 33, consente, al comma 14 dell'art. 1, lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali *"nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali"*;

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 37 del 3 aprile, n. 40 del 13 aprile, n.42 del 24 aprile, n. 44 del 3 Maggio, n. 46 del 4 Maggio, n. 48 del 17 maggio e n. 55 del 29 maggio 2020;

Vista l'Ordinanza regionale n. 59 del 13 giugno 2020, con efficacia temporale fino al 10 luglio 2020, con cui si dispone che dal 15 giugno una serie di attività economiche e sociali, tra cui *commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati all'aperto e al chiuso, settimanali o non periodici, mercatini degli hobbisti, mercati agricoli, commercio ambulante)* proseguiranno nel rispetto dell'allegato 1;

Richiamata proprie Ordinanze, n. 20, 23, 24, 27, 29 e 31 del 2020, relativamente all'emergenza Covid- 19 e alle conseguenti disposizioni per lo svolgimento dell'attività mercatale;

Rilevata la necessità, in relazione al mercato del capoluogo, di eliminare ulteriori posteggi, oltre a quelli già eliminati nelle precedenti Ordinanze, ovvero n. 6, 11, 12, 17, 23 e 28;

Rilevato tuttavia opportuno ampliare il numero dei posteggi disponibili, rispetto a quelli individuati con Ordinanza n. 31, del 18/06/2020, ampliando l'area mercatale e collocando nuovi posteggi in via Ospedaletto e Piazza Roma, come da allegata planimetria (allegato "A");

Ritenuto necessario vietare il transito e la sosta dei veicoli nelle aree nelle quali verranno collocati i posteggi del mercato;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 7 del CDS (D.lgs 285/92)

### ORDINA

- 1) di consentire lo svolgimento dell'attività mercatale del venerdì mattina nel capoluogo di Sommacampagna, del sabato mattina nella frazione di Caselle e del mercato della terra slow food di Sommacampagna, la prima domenica di ogni mese, ai sensi delle disposizioni emanate a livello nazionale e regionale, da venerdì 17/07/2020, fino a cessata emergenza COVID-19;
- 2) di consentire lo svolgimento dell'attività mercatale del venerdì mattina nel capoluogo di Sommacampagna e del sabato mattina nella frazione di Caselle, sia ai titolari di posteggio (fissi), sia ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche e che aspirano ad aver assegnato un posto non occupato dal titolare, o posto libero (spuntisti);
- 3) di assegnare, per i vari mercati di cui all'oggetto, i posteggi come da planimetrie di cui all'allegato "A", "B" e "C" della presente Ordinanza, facenti parte integrante e sostanziale della stessa;
- 4) che venga ampliata l'area mercatale del capoluogo, con l'individuazione di nuovi posteggi in via Ospedaletto e Piazza Roma, come evidenziato nell'allegato planimetria (allegato "A");
- 5) che i posteggi concessionati eliminati come specificato in premessa, ovvero 6, 11, 12, 16, 18, 26, 28, 29 e 31, vengano ricollocati nei posteggi liberi, indicati nella succitata planimetria, rispettando le preferenze manifestate dai titolari dei posteggi, in ordine di anzianità di piazza;
- 6) che l'attività mercatale può essere svolta nel rispetto tassativo e costante delle misure citate più sopra in premessa. I titolari, in particolare, dovranno mettere in atto misure idonee per garantire il distanziamento dei propri clienti e delle persone in procinto di avvicinarsi al proprio banco; dovranno altresì mettere a disposizione dei clienti liquido igienizzante, vietando il self service ed il maneggiare direttamente la merce da parte degli utenti, a meno che non serviti di quanti monouso da parte dei venditori;
- 7) oltre alle sanzioni previste dalle disposizioni emanate a livello nazionale e regionale, il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà, a carico dei singoli responsabili, la sospensione immediata dell'attività mercatale con obbligo di rimozione dei mezzi entro un'ora;
- 8) al fine di consentire l'ampliamento dell'area mercatale come sopra descritto è vietato il transito e la sosta dei veicoli in Piazza Roma, via Pasquetti e nel tratto di via Ospedaletto compreso tra via Pasquetti e l'entrata del parcheggio di Piazza della Repubblica ogni venerdì dalle ore 7.00 alle ore 15.00 per il periodo nel quale sarà vigente la presente ordinanza; i veicoli trovati in sosta nelle aree di mercato saranno rimossi.

### DISPONE

- 1) che nell'ambito dell'esercizio dell'attività commerciale, l'eventuale mancata partecipazione alle giornate di mercato da parte dei titolari di posteggio, non incida sull'obbligo di presenza annuale previsto dal vigente Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche;
- 2) di incaricare l'ufficio ecologia di adottare i provvedimenti conseguenti alla presente ordinanza (pulizia e raccolta rifiuti);
- 3) di comunicare la presente ordinanza all'Ufficio Tributi;

- 4) che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on-line, il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione, e che venga trasmessa in copia ai seguenti soggetti:
- esercenti con le modalità ritenute più idonee (mail o notifica) e per conoscenza alle Associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti, Confagricoltura e Cia;
  - Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Verona;
  - Polizia locale di Sommacampagna;
  - Stazione Carabinieri di Sommacampagna.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO

Fabrizio Bertolaso

*(firma ex art. 24, comma 2, D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*